

TITOLO DOCUMENTO	DATA	PAG.	
DUVRI Art. 26 - D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 Sedi di MILANO	Dicembre22	1	



CLUB ALPINO ITALIANO

SEDE DI MILANO

**PROCEDURA RELATIVA
AGLI OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA
O DI SOMMINISTRAZIONE
D. LGS. 81/08 e s.m.i., art. 26**

TITOLO DOCUMENTO	DATA	PAG.	
<p align="center">DUVRI Art. 26 - D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 Sedi di MILANO</p>	Dicembre22	2	

INDICE

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 3

ATTIVITA' DA SVOLGERE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DEI PREVENTIVI DI SPESA AD
 IMPRESE O A LAVORATORI AUTONOMI 3

ATTIVITA' DA SVOLGERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI..... 4

RIFERIMENTI NORMATIVI 4

ALLEGATI 7

- DUVRI

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si applica a cura del Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno del **CAI – CLUB ALPINO ITALIANO**, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento normativo per la presente procedura è il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26 che qui si riporta integralmente.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. **Il datore di lavoro**, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) **verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare** in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

2. Nell'ipotesi di cui al [comma 1](#), i **datori di lavoro**, ivi compresi i subappaltatori:

a) **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi** cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. **Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al [comma 2](#), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'[articolo 29, comma 6-ter](#), con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al [primo periodo](#) o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.²⁴

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai [commi 1 e 2](#), l'obbligo di cui al [comma 3](#) non si applica ai

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177](#), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#) del presente decreto. Ai fini del [presente comma](#), per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del [presente comma](#) non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al [precedente periodo](#) stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del [presente comma](#) il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEDE DI MILANO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**PER LE INTERFERENZE LEGATE ALLE
ATTIVITA' IN APPALTO**

D.Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3

**ATTIVITA' SPECIALISTICA SERVIZI
ASSICURATIVI**

Data emissione:	rev 1 – DICEMBRE 2022
-----------------	-----------------------

Il presente documento è allegato al contratto di appalto.

INFORMAZIONI UTILI E REGOLE (OBBLIGHI / DIVIETI) PER L'ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN APPALTO ALL'INTERNO DELLA SEDE CAI – REV.1

1) Aspetti di carattere generale



Chi accede agli Uffici deve preventivamente registrarsi
E' fatto obbligo di portare cartellino identificativo in posizione ben visibile



La sede dispone di servizi igienici.
La cura e l'igiene devono essere prassi consolidata, ben gestita e controllata.



E' tassativamente vietato fumare, aree esterne incluse



E' tassativamente vietato introdurre e consumare alcool.
Cibi e bevande (non alcoliche) possono essere consumati in corrispondenza
delle aree di ristoro dedicate



Tutte le macchine / attrezzature di lavoro di proprietà dell'Appaltatore devono essere marcate CE e sottoposte alle verifiche di legge (se previste).
Tutti i componenti elettrici (compresi cavi, prese e spine) devono essere conformi alle vigenti normative ed in perfetto stato di conservazione; i cavi non devono essere lasciati in posizione tale da intralciare il passaggio e/o da creare rischio di caduta per inciampo.
I lavori che comportano rischio di caduta dall'alto devono essere realizzati utilizzando attrezzature idonee allo scopo / in perfetto stato di conservazione; è vietato l'uso di scale a pioli per eseguire lavori "in quota" (altezze superiori a 1 metro).

2) Fornitura elettrica



L'impianto elettrico è dotato di dichiarazione di conformità rilasciata da soggetto qualificato.

L'impianto di messa a terra, regolarmente denunciato, viene periodicamente verificato ai sensi del DPR 462/2001.

E' fatto divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi elettrici.

Tutti i lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da personale in possesso dei requisiti previsti delle leggi vigenti (D.M. 37/08 – lavoratore PES/PAV/PEI), previa autorizzazione scritta da parte del Datore di lavoro Committente.

3) Ascensore



ASCENSORE

L'ascensore è regolarmente sottoposto a manutenzione da parte di ditta qualificata.

Vengono effettuate le manutenzioni periodiche; l'impianto viene inoltre sottoposto alle verifiche biennali.

E' vietato utilizzare l'ascensore in caso di incendio.

4) Rischio di incendio e di esplosione



La Ditta si configura come luogo a rischio di incendio "non basso" ai sensi del D Min 02.09.2021 (rischio medio ai sensi del D Min 10.03.1998).

E' tassativamente vietato usare fiamme libere ed eseguire operazioni a caldo); qualora la tipologia delle lavorazioni affidate in appalto rendesse necessarie tali operazioni l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare al

Committente, preventivamente e per iscritto, l'eventuale necessità di usare fiamme libere / di eseguire lavorazioni a caldo specificando anche la data / l'ora / il reparto in cui si renderà necessario eseguire tali operazioni
L'esecuzione di tali operazioni dovrà essere autorizzata per iscritto dal Committente (permesso di lavoro).

**CENTRALE
TERMICA**



E' vietato l'accesso alla Centrale Termica ai non autorizzati.

I lavori sulla rete gas (e all'interno della centrale termica in particolare) possono essere eseguiti solo da personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti (D.M. 37/08), previa autorizzazione scritta da parte del datore di lavoro Committente.



È stato redatto un piano per la gestione delle emergenze indicante i nominativi e gli incarichi delle figure individuate; copia del piano di emergenza verrà consegnato all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

Sono presenti e affisse in luogo visibile le planimetrie di evacuazione

In **caso di emergenza** tutto il personale presente deve attenersi rigorosamente a quanto specificato nel piano di emergenza redatto dalla Committente e recarsi, in caso di sfollamento, sul luogo di raduno.

E' vietato utilizzare l'ascensore in caso di incendio.



E' tassativamente vietato intralciare le vie di esodo ed ostruire anche temporaneamente le uscite di emergenza / i mezzi antincendio

5) Agenti chimici



Rischio non presente

6) Agenti fisici



RUMORE: non sono presenti sorgenti di rumore $L_{Aeq} \geq 80$ dBA

RADIAZIONI OTTICHE (ROA): non sono presenti sorgenti di ROA

CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM): non si sono valutate situazioni significative per l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (si utilizzano solo "sorgenti giustificabili" → è possibile escludere a priori il raggiungimento dei livelli di azione); è onere della Ditta appaltatrice valutare se tra i lavoratori sono presenti persone "particolarmente sensibili" ed adottare eventuali specifiche misure di prevenzione e protezione nei loro confronti.

VIBRAZIONI: non sono presenti sorgenti di vibrazioni

7) **Agenti biologici**

In Azienda non si eseguono lavorazioni che comportino la deliberata manipolazione di agenti biologici né l'esposizione agli stessi.

La mascherina FFP2 a protezione del contagio CoVid – ove obbligatoria - deve essere indossata a protezione di naso e bocca e non deve mai essere abbassata.

8) **D.P.I.**

Oltre ai D.P.I. di cui ciascun lavoratore deve essere provvisto (come da valutazione dei rischi Ditta appaltatrice), all'interno dell'Azienda non sono richiesti specifici D.P.I.

I D.P.I. da protezione CoVid_19 vanno indossati correttamente.

9) **Formazione e informazione_Accordo Stato Regioni 21.12.2021**

Tutti i lavoratori devono essere in possesso di attestati di formazione coerenti con il profilo di rischio della mansione svolta, in corso di validità.

Sarà cura del Committente, in occasione di uno specifico momento dedicato, integrare la formazione dei lavoratori con gli elementi caratterizzanti il sito in cui si trovano ad operare.

Sarà cura del Committente, in occasione di uno specifico momento dedicato, integrare la formazione dei lavoratori con gli elementi caratterizzanti il sito in cui si trovano ad operare.

10) **Sorveglianza sanitaria**

Tutti i lavoratori che svolgono mansioni soggette (da valutazione dei rischi dell'Appaltatore) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Nessun ulteriore accertamento è richiesto in considerazione dei rischi presenti nella sede del Committente.

RISCHI DI INTERFERENZA TRA L'ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E QUELLA DELL'APPALTATORE

ATTIVITA' SPECIALISTICA SERVIZI ASSICURATIVI		
RISCHIO DI INTERFERENZA INTRODOTTO DALL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	MISURA DA PORRE IN ATTO (A CURA DELL'APPALTATORE)	MISURA DA PORRE IN ATTO (A CURA DEL COMMITTENTE)
LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO, ASSIMILABILI A QUELLE SVOLTE NELLA SEDE DEL COMMITTENTE, NON INTRODUCONO SPECIFICI RISCHI (AGGIUNTIVI) DI INTERFERENZA.	<p>FORNITURA DI ATTREZZATURE DI LAVORO MARCATE CE CONFORMI ALLE NORME DI LEGGE</p> <p>SOPRALLUOGO DEL RSPP AZIENDALE PRESSO LA SEDE CAI</p> <p>MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI EX D. LGS 81/08</p> <p>RIGOROSO RISPETTO DELLE REGOLE AZIENDALE (FORNITE DAL COMMITTENTE)</p> <p>PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE EVENTUALMENTE ORGANIZZATI DAL COMMITTENTE ED ALLE PROVE DI EVACUAZIONE</p>	<p>ALLESTIMENTO DI POSTAZIONI DI LAVORO CONFORMI A D. LGS 81/08</p> <p>MESSA A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE DI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA CORRETTA E PUNTUALE CONOSCENZA DEI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI E DELLE MODALITÀ COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA</p> <p>ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI DEDICATI NEL CORSO DEI QUALI FORNIRE LE SPECIFICHE INFORMAZIONI DI SICUREZZA AI LAVORATORI DELL'APPALTATORE</p>

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A RISCHI DI INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza:

ATTIVITA' SPECIALISTICA SERVIZI ASSICURATIVI	
MISURA DA PORRE IN ATTO (A CURA DELL'APPALTATORE)	RISORSE, TEMPO E COSTO STIMATO
SOPRALLUOGO DEL RSPP AZIENDALE PRESSO LA SEDE CAI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE ETC)	UNA PERSONA, MEZZA GIORNATA - 300 EURO
RACCOLTA E MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI EX D. LGS 81/08	UNA PERSONA, MEZZA GIORNATA - 300 EURO
RIGOROSO RISPETTO DELLE REGOLE AZIENDALE (FORNITE DAL COMMITTENTE)	---
PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DI INFORMAZIONE / FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL COMMITTENTE ED ALLE PROVE DI EVACUAZIONE	---

Pertanto i tali costi sono pari a 600 (SEICENTO) Euro.

NOTA: In caso di inosservanza alle norme in materia di sicurezza e salute del lavoro e/o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o persone terze il committente potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il presente documento (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Milano, _____

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Datore di lavoro Committente		
Datore di lavoro Appaltatore		

Documenti richiamati o allegati al DUVRI:

- Capitolato - Lotto 6: ATTIVITA' SPECIALISTICA SERVIZI ASSICURATIVI
- Documento di valutazione dei rischi Rev. 7 del 31-05-2021
- Organigramma CAI della sicurezza aggiornato a dicembre 2022
- Piano di emergenza ed evacuazione e planimetrie
- Elenco degli addetti antincendio / primo soccorso e relativi reparti _ numeri di telefono
- Elenco delle informazioni da compilare a cura dell'appaltatore e da restituire al committente unitamente ai documenti elencati
- DURC aggiornato



CLUB ALPINO ITALIANO

SEDE DI MILANO

**PROCEDURA RELATIVA
AGLI OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA
O DI SOMMINISTRAZIONE
D. LGS. 81/08 e s.m.i., art. 26**

ED V1 REV 1_Dicembre 2022

**DA COMPILARE A CURA DELL'APPALTATORE E DA RESTITUIRE AL
COMMITTENTE UNITAMENTE AI DOCUMENTI ELENCATI,
OVE PERTINENTI**

INFORMAZIONI – DOCUMENTI DA FORNIRE AL COMMITTENTE
COMPILARE QUESTO ELENCO E ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI, OVE PERTINENTI

- 1.** Nominativo Ditta:
- 2.** Indirizzo, recapito telefonico e email:
- 3.** Numero partita IVA e di iscrizione alla CCIAA:
- 4.** Specializzazione tecnica dell'impresa, codice / codici ATECO e numero dei dipendenti:
- 5.** Indicazione del tipo di lavori e del periodo in cui tali lavori verranno svolti:
- 6.** Nominativo datore di lavoro della ditta, recapito telefonico:
- 7.** Eventuale nominativo direttore tecnico, recapito telefonico:
- 8.** Nominativo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e suo recapito (telefonico – email).
Indicare inoltre se trattasi di RSPP interno od esterno alla ditta
- 9.** Nominativi delle persone facenti parte della squadra di prevenzione incendi e di primo soccorso:
- 10.** Nominativo Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza della ditta e suo recapito telefonico
- 11.** Nominativo Medico Competente della ditta e suo recapito (telefonico - email):
- 12.** Elenco e descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni ("registro infortuni")
- 13.** DURC aggiornato al mese precedente la data di stipula del contratto
- 14.** Lista dei dipendenti che potrebbero effettuare lavori in Azienda, data di nascita e loro qualifica contrattuale
- 15.** Lista delle macchine ed attrezzature che saranno utilizzate.
- 16.** Lista dei Dispositivi di Protezione Individuali forniti ai dipendenti (tutti i DPI devono essere marcati CE).

La consegna dei D.P.I. ai lavoratori dovrà essere opportunamente documentata e controfirmata dal dipendente stesso.

17. Attestati di formazione e di ultimo aggiornamento

- del R.S.P.P.
- dei lavoratori e dei preposti (Accordo Stato Regioni 21.12.2011)
- dei lavoratori che svolgono mansioni "pericolose" (attrezzature regolamentate da Accordo Stato Regioni 22.02.2012- PEI/PES/PAV – lavori in ambienti confinati etc.) e di quelli che utilizzano DPI di Terza categoria
- degli addetti antincendio / primo soccorso
- del Rappresentante dei lavoratori

DICHIARAZIONE

N.B. Cancellare le voci che non sono di competenza. Firmare tutte le voci di competenza. Scrivere in forma chiaramente leggibile.

Io sottoscritto

in qualità di

DICHIARO

Di aver preso visione dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto (come da verbale di visita)	
Di essere a conoscenza della necessità di informare preventivamente e per iscritto il Committente (CAI Club Alpino Italiano) su tutti i cambiamenti (Ex: diversi orari di lavoro, diverse modalità di intervento, uso inizialmente non previsto di macchine e/o attrezzature di lavoro, necessità di interrompere anche temporaneamente la fornitura di servizi quali EE, acqua, metano etc.) che si renderanno necessari per l'esecuzione dei lavori e di poter dare inizio a tali lavorazioni solo dopo aver acquisito autorizzazione scritta	
Di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza aziendale e di aver adottato le conseguenti eventuali misure di prevenzione e protezione (aggiuntive)	
Di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza aziendale e di aver informato i lavoratori in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui si troveranno ad operare / alle misure comportamentali da seguire in caso di emergenza	
Che tutti i lavoratori che verranno impiegati in Azienda sono stati sottoposti alla visita medica in base alle normative vigenti e che tutti sono stati dal medico ritenuti idonei alla mansione assegnata	
Di essere in possesso di tutte le schede di sicurezza aggiornate delle sostanze chimiche che verranno utilizzate. Copia delle suddette schede sarà sempre immediatamente disponibile quando tali sostanze saranno utilizzate.	
Di aver adempiuto a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 in materia di valutazione dei rischi; in particolare di aver valutato tutti i rischi, di aver redatto il documento di valutazione dei rischi e di aver messo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione conseguenti	
Che tutte le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie che i miei dipendenti utilizzeranno nello svolgimento dei lavori sono marcate CE o comunque conformi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge	
Data:	
Firma e timbro del legale rappresentante	

ALLEGATO N . 1.2 - Lista delle macchine e delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate in Azienda.

Si riporta di seguito la lista delle macchine ed attrezzature che saranno utilizzate.

Nella colonna due è indicato se la macchina è marcata CE (Scrivere SI o NO)

Nella colonna tre è indicato se la macchina è dotata di libretto d'uso e manutenzione (Scrivere SI o NO)

Nella colonna quattro è indicato l'anno di costruzione (C) o di acquisto (A) della macchina

<i>Macchina od attrezzatura</i>	<i>CE</i>	<i>Libr.</i>	<i>Anno</i>

Con riferimento alle macchine non marcate CE si dichiara che:

- Tutte le macchine sono conformi alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96. In particolare tutte le macchine sono conformi al D. Lgs 81/08.
- Tutte le macchine sono dotate di libretto d'uso e manutenzione così come previsto dal D. Lgs. 81/08
- Tutte le macchine / le attrezzature sono sottoposte a regolari controlli e manutenzioni

Data:

Firma e timbro del legale rappresentante